



## TRIBUNALE FEDERALE FIPAV COMUNICATO UFFICIALE N° 91 – 03 GIUGNO 2025

Riunione del 21 Maggio 2025

### **65.24.25 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI**

**S.S. G.S. PALLAVOLO FEMMINILE BRESSO** in persona del Presidente p.t.

Sig.ra **Tomè Cesarina** n. q. di Presidente p.t. della S.S. G.S. PALLAVOLO FEMMINILE BRESSO

Sig.ra **Beneggi Daniela** n.q. di Dirigente p.t. della S.S. G.S. PALLAVOLO FEMMINILE BRESSO

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni   Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento n. 73/24-25 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- Il Sodalizio **G.S. Pallavolo Femminile Bresso**: *“in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, co. 2 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 102, lett. d) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver escluso l'atleta minorenni I. A. M. dagli allenamenti e dalla partecipazione all'attività agonistica utilizzando comportamenti discriminatori per motivi futili e abietti, costringendola ad interrompere l'attività sportiva”*.

- **Tomè Cesarina**: *“n.q. di Presidente del Sodalizio G.S. Pallavolo Femminile Bresso, per la violazione degli artt. artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3 Statuto FIPAV; 2, co. 2 R.A.T. FIPAV; 1, 74, 75, 102, lett. d) Regolamento Giurisdizionale FIPAV a titolo di responsabilità oggettiva per l'infrazione commessa dalla società rappresentata”*.



- **Beneggi Daniela:** *“dirigente del Sodalizio G.S. Pallavolo Femminile Bresso, per la violazione degli artt. 1 e 5 Codice Etico FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI; 16, co. 3 Statuto FIPAV; 18, co. 2 lett. a) e b) R.A.T. FIPAV; 1, 75, 102, lett. d) Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver escluso l’atleta minorenni I. A. M. dagli allenamenti e dalla partecipazione all’attività agonistica utilizzando comportamenti discriminatori per motivi futili e abietti, costringendola ad interrompere l’attività sportiva. Con l’aggravante di aver agito per motivi futili e abietti”.*

oooooooooooooooooooo

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all’instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l’udienza del 21 Maggio 2025 in videoconferenza dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Giorgio Guarnaschelli, risultavano collegate la Sig.ra Tomé Cesarina Seconda, Presidente Pallavolo Femminile Bresso, la Sig.ra Daniela Beneggi Dirigente societario, affiancate e difese dall’Avv. Manuela Acquati difensore dalle stesse nominato.

All’esito delle rispettive discussioni della Procura Federale e dell’Avv. Acquati, le Parti, dopo apposita sessione riservata, comunicavano al Tribunale di aver raggiunto un accordo, mediante patteggiamento, per la sospensione da ogni attività federale di 30 giorni a carico del Presidente Sig.ra Tomé Cesarina Seconda; 15 giorni di sospensione a carico della Dirigente Sig.ra Daniela Beneggi; la multa di euro 150,00 (centocinquanta//00) a carico della società.

Il Tribunale, all’esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e dell’Avv. Acquati che, successivamente, confermavano la richiesta di patteggiamento e relativo consenso della Procura Federale Fipav medesima sulla istanza effettuata dagli incolpati;

#### **OSSERVA**

La fattispecie in esame trae origine dall’esposto dell’11 febbraio 2025 inviato alla Procura Federale FIPAV dall’atleta I. A. M. e dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, a ministero del loro difensore avv. Lucia D’Ercole, a mezzo del quale gli esponenti affermavano sostanzialmente che l’atleta, tesserata per la stagione sportiva 2024/2025 per il sodalizio Ad Astra ASD, veniva trasferita in prestito presso il sodalizio Pallavolo Femminile Bresso per consentirle la partecipazione al



campionato under 16 e al campionato di Prima Divisione, allenata dal fratello dell'esponente I. G. insieme all'allenatrice A. C.;

Precisavano gli esponenti che prima dell'inizio della stagione la società Pallavolo Femminile Bresso decideva di esonerare l'allenatore I. G. e che successivamente l'atleta veniva convocata insieme alla madre ad un incontro in data 6 novembre 2024 nel corso del quale la Sig.ra Beneggi Daniela, dirigente della società Pallavolo Femminile Bresso, la informava della sua esclusione dalla squadra con motivazioni ritenute del tutto futili e abiette.

In particolare, veniva dedotto che la Sig.ra Beneggi, nell'occasione, aveva confermato di aver letto ed ascoltato i messaggi di una chat WhatsApp del gruppo squadra nella quale l'atleta I. A. M aveva utilizzato espressioni diffamatorie nei confronti dell'allenatrice A. C. e che a nulla valeva la richiesta di chiarimenti da parte dell'atleta, che da parte sua negava di aver utilizzato espressioni lesive della dignità dell'allenatrice.

Le esponenti specificavano, quindi, che l'atleta veniva dunque esclusa dall'attività agonistica così da non consentirle di praticare l'attività sportiva, con motivazioni pretestuose e strumentali, originate in realtà dalla rottura del rapporto professionale tra la società e il fratello allenatore.

Veniva dedotto, pertanto, che a seguito di questi fatti l'atleta si era trovata in un forte stato di prostrazione psichica così come certificato da un referto del servizio ospedaliero pediatrico.

A sostegno dell'esposto venivano allegati gli screen shot e le tracce audio delle conversazioni a mezzo WhatsApp del gruppo squadra e un certificato di pronto soccorso, oltre che il codice etico del sodalizio Pallavolo Femminile Bresso e il Modello di Organizzazione della medesima società.

La Procura Federale FIPAV, esaminata, dunque, la documentazione allegata all'esposto e ritenuta sussistente una violazione disciplinare, comunicava agli incolpati la conclusione delle indagini con la contestazione delle norme disciplinari violate.

Con memoria difensiva pervenuta alla Procura Federale Fipav il 24 febbraio 2025, gli indagati confermavano che l'atleta era stata trasferita in prestito dal sodalizio Ad Astra ASD alla G.S. Pallavolo Femminile Bresso nell'ottobre 2024.

Veniva confermato, inoltre, che alla fine del mese di ottobre 2024 il sodalizio Ad Astra ASD aveva interrotto il rapporto con l'allenatore I. G., fratello dell'atleta I. A. M e che tale risoluzione del rapporto aveva creato una situazione di malcontento dell'atleta la quale, asseritamente, aveva esternato alle altre atlete la mancanza di fiducia nell'allenatrice A. C. attraverso post pubblicati sulla chat WhatsApp del gruppo squadra.



Le confermavano, quindi, che venuti a conoscenza di tale situazione, avevano deciso di esonerare l'atleta, comunicando tale decisione nell'incontro tenutosi in data 6 novembre 2024 alla presenza dell'atleta e dei genitori, oltre che dei presidenti dei due sodalizi Ad Astra ASD e G.S. Pallavolo Femminile Bresso, nonché della dirigente Beneggi Daniela e del direttore tecnico della Ad Astra ASD, garantendo tuttavia all'atleta di proseguire l'attività agonistica con la richiesta di recesso del prestito dell'atleta in data 4 dicembre 2024.

La Procura Federale, ritenendo comunque esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportati in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Il Tribunale Federale ritiene che la responsabilità disciplinare degli incolpati risulti pacifica e dunque meritevole di sanzione. Quanto all'entità delle sanzioni concordate, preso atto della richiesta di patteggiamento e dell'accordo intervenuto con la Procura Federale Fipav all'udienza del 21 Maggio 2025, esaminati gli atti e la documentazione acquisita, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrue le sanzioni indicate, ritiene di dover dichiarare l'efficacia dell'accordo medesimo con l'applicazione delle sanzioni concordate come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale dichiara l'efficacia dell'accordo di applicazione di sanzione su richiesta e, pertanto, infligge alla tesserata Sig.ra Tomè Cesarina Seconda n.q. di Presidente p.t. della G.S. PALLAVOLO FEMMINILE BRESSO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 30 (trenta); infligge alla tesserata Sig.ra Beneggi Daniela n.q. di Dirigente p.t. della G.S. PALLAVOLO FEMMINILE BRESSO la sanzione della sospensione da ogni attività federale per giorni 15 (quindici); infligge al Sodalizio G.S. PALLAVOLO FEMMINILE BRESSO, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di Euro 150,00 (centocinquanta);

Roma, 30 Maggio 2025

**IL PRESIDENTE**

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 03 Giugno 2025